

N. 191.2018 / CIRCOLARE / Prot 220.2018 / CZ

SERVIZIO FISCALE
09 novembre 2018

Alle Aziende Associate

DECRETO LEGGE 119/2018 – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IVA

Lo scorso 24 ottobre è entrato in vigore il decreto legge n. 119/2018, che ha quindi iniziato il proprio iter parlamentare di conversione in legge.

Sebbene principalmente noto per le disposizioni in materia di “pace fiscale”, il decreto interviene anche in materia di Iva, dettando alcune ma assai significative modifiche all’attuale disciplina, modifiche chiaramente volte a superare talune delle criticità che, altrimenti, si sarebbero manifestate con l’avvio generalizzato (dal prossimo 01 gennaio) della fatturazione elettronica.

Con le presenti note si intende fornire una prima ricognizione delle novità apportate in tema di Iva.

LA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA IMMEDIATA (ARTT. 10 E 11)

Per quanto superfluo, può essere utile ribadire che l’emissione della fattura contempla la materiale “fuoriuscita” dalla sfera di colui che l’ha predisposta. In questo contesto, quindi, emettere coincide con “inviare”, per il tramite del SDI; attività, lo si ripete, diversa e successiva dalla materiale predisposizione del documento (*rectius*: file XML). Inoltre, giova rammentare come la data della fattura elettronica coincida con quella di emissione, cioè di invio al SDI.

Salvo che ricorrano i presupposti per la fatturazione differita, in base alla disciplina in vigore sino a tutto il prossimo 30 giugno 2019 la **fattura immediata** deve essere emessa entro le ore 23:59 del giorno di effettuazione dell’operazione, così come disciplinato dall’art. 6 del dpr 633/1972.

Dal primo gennaio prossimo (e sino al 30.06.2019), quindi, il file dovrà essere inviato entro detto termine. Tuttavia, al fine di rendere meno problematico l’avvio della fatturazione elettronica, l’**art. 10** del decreto in esame ha previsto, **per il solo primo semestre del 2019**, la non irrogazione delle sanzioni qualora la fattura elettronica venga emessa dopo la data di effettuazione dell’operazione ma entro il termine della liquidazione periodica.

Qualora, invece, la fattura venga emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica relativa al periodo successivo le sanzioni sono ridotte dell’80%.

Quindi, a titolo di esempio, assumendo che la data di effettuazione dell’operazione sia il 25 gennaio:

- non si applicheranno sanzioni qualora la fattura sia emessa entro il 16 febbraio e partecipi regolarmente alla liquidazione periodica di gennaio 2019;
- si applicheranno le sanzioni nella misura del 20% di quella prevista (ulteriormente riducibile al 2% in applicazione del ravvedimento operoso) qualora l’emissione intervenga in data successiva ma comunque entro il 16 marzo 2019.

Dal coordinamento delle norme sembrerebbe potersi desumere che la disciplina sanzionatoria testé illustrata possa trovare applicazione anche nei confronti del cessionario/committente che abbia -illegittimamente- detratto l’Iva addebitata e risultante da una fattura emessa solo in forma cartacea.

www.confimiemilia.it – info@confimiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Gandhi, 16 - 42123 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 0521 1566300 – fax +39 059 894812
Tel +39 0522 1473818 - fax +39 0522 1473871

Questi eviterà le sanzioni se riceverà la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, oppure sarà oggetto di una sanzione ridotta se la ricezione avverrà entro il termine della liquidazione riferita al mese successivo.

Data la delicatezza della problematica sarebbe comunque auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate.

Con l'**art. 11**, invece, si interviene sull'art. 21 del dpr 633/1972 e quindi viene rivista integralmente la disciplina generale dell'emissione della fattura, la quale interesserà quindi anche le fatture non elettroniche.

In particolare, la nuova formulazione, che entrerà in vigore solo dal 01.07.2019, prevede che:

- la **fattura immediata** possa essere emessa **entro dieci giorni dalla data di effettuazione** dell'operazione, così come definita dal citato art. 6 (nuovo primo periodo del comma 4 dell'art. 21);
- qualora non vi sia coincidenza tra momento di emissione e di effettuazione della prestazione, la fattura deve contenere l'**indicazione della data di effettuazione** della cessione dei beni o della prestazione dei servizi ovvero in cui è stato corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo (nuova lettera g-bis del comma 2 dell'art. 21).

Un problema potrebbe porsi a fronte di più forniture eseguite nel corso dello stesso mese. In attesa di conoscere l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, si può immaginare che possa essere sufficiente indicare il riferimento ai vari ddt.

Riepilogando, quindi:

- per tutto il primo semestre (sino al 30.06) del 2019 non vi saranno sanzioni in caso di tardiva emissione (ovvero le stesse saranno sensibilmente ridotte in caso di ritardo non superiore al termine previsto per la liquidazione periodica successiva);
- a partire dal secondo semestre del 2019 (01.07) entra in vigore una nuova disciplina a regime in base alla quale la fattura è considerata tempestiva se emessa entro dieci giorni dalla data di effettuazione dell'operazione. In tal caso, però, quest'ultima dovrà essere chiaramente indicata nel corpo della fattura.

ANNOTAZIONE DELLE FATTURE EMESSE (ART. 12)

Con disposizione **in vigore già dello scorso 24 ottobre**, è stato modificato il primo comma dell'art. 23 del decreto Iva.

Pertanto, il **termine per la registrazione** delle fatture emesse viene spostato al giorno **15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ancorché con riferimento al mese di effettuazione**.

Questo vale per la generalità delle fatture emesse con la sola **eccezione** delle operazioni di cui alla lettera b del comma 4 dell'art. 21 (ovvero: quelle relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente), nel qual caso la fattura dovrà essere registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al mese di emissione.

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI (ART. 13)

Sempre **con decorrenza dallo scorso 24 ottobre**, è stato **soppresso** l'obbligo di attribuzione del **numero di protocollo** alle fatture (e bollette doganali) ricevute.

La semplificazione vale anche, per espressa disposizione legislativa, per “quelle emesse a norma del secondo comma dell’art. 17”.

Sembra quindi corretto desumere che anche per le autofatture da emettersi a seguito di:

- operazioni effettuate, nel territorio dello stato, da soggetti non ivi residenti a favore di operatori nazionali;
- operazioni effettuate da un soggetto UE

non debba essere attribuito, all’atto della registrazione nel registro degli acquisti, alcun numero di protocollo.

DETRAZIONE DELL’IVA SUGLI ACQUISTI (ART. 14)

Con un intervento sull’art. 1, comma 1, del dpr 100/1998 viene ridisciplinato il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti, anche in questo caso con decorrenza dallo scorso 24 ottobre 2018.

In base alle attuali -nuove- norme il cessionario/committente potrà esercitare, **entro il giorno 16 di ciascun mese**, il diritto alla **detrazione dell’Iva relativa alle fatture di acquisto ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni**.

In altri termini, si viene a eliminare quella (prima) inevitabile discrasia temporale tra l’obbligo di versamento dell’Iva addebitata (da parte del fornitore) e il diritto alla detrazione (da parte del cliente).

Infatti, purché la fattura sia ricevuta e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione potrà concorrere (in detrazione) alla liquidazione del mese precedente.

A titolo di esempio se la fattura relativa a un bene acquistato il 30 ottobre viene ricevuta (e registrata) entro il 15 novembre, l’Iva assolta potrà essere detratta già a valere dalla liquidazione periodica riferita al mese di ottobre.

Questo non varrà se la ricezione avviene l’anno successivo (esempio: acquisto di dicembre e fattura ricevuta e/o registrata entro il 16 gennaio): in tal caso la detrazione potrà avvenire solo nel corso dell’anno di ricevimento.

Sulla base della novella si possono quindi formulare le seguenti ipotesi:

(a) acquisto del maggio 2019 con fattura ricevuta e registrata il 12 giugno 2019. L’Iva addebitata potrà essere detratta a valere sulla liquidazione periodica relativa al mese di maggio 2019;

(b) acquisto del dicembre 2019 con fattura ricevuta e registrata entro dicembre 2019. L’Iva addebitata potrà essere detratta a valere sulla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2019;

(c) acquisto del dicembre 2019 con fattura ricevuta e registrata il 12 gennaio 2020. L’Iva addebitata potrà essere detratta a valere sulla liquidazione periodica relativa al mese di gennaio 2020;

(d) acquisto del dicembre 2019 con fattura ricevuta in dicembre ma registrata il 12 gennaio 2020. L’Iva addebitata dovrà essere inserita nel sezionale 2019 concorrendo al credito Iva del 2019 nella relativa dichiarazione annuale.

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE

Tel. 059-894811 – c.zamparelli@confimiemilia.it

Claudio Zamparelli
Responsabile
Servizio Fiscale



Ing. Giovanni Gorzanelli
Presidente
Confimi Emilia

